



# DISCIPLINARE PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(ART. 45 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E PRECISAZIONI**

### **PREMESSA**

- 1. L'incentivazione, la disciplina regolamentare ed il principio del risultato*
- 2. Procedure di affidamento – previsione oneri per incentivazione*
- 3. Attività tecniche incentivabili*
- 4. Soggetti destinatari*
- 5. Quota del 20%*

## **DISCIPLINARE**

**ALLEGATO - Tabella di Raffronto tra il D.lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 36/2023**

## RIFERIMENTI NORMATIVI E PRECISAZIONI

### Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”<sup>1</sup>.

Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, entrano in vigore il 1° aprile 2023 e acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce una riforma abilitante nel quadro delle misure previste dal PNRR e, delineando un nuovo assetto ordinamentale della materia, introduce, “*a regime*”, molte delle disposizioni di semplificazione delle procedure contenute nella legislazione emergenziale degli ultimi anni.

Tra le molte novità, anche quella sulle funzioni tecniche incentivabili.

### 1. L’incentivazione, la disciplina regolamentare ed il principio del risultato

L’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, disciplina gli incentivi per “funzioni tecniche”, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle “*attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*”.

La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

È previsto che i criteri di riparto dell’incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, siano stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti – e quindi per gli enti locali con apposito Regolamento – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Codice (1° aprile 2023) termine che ha comunque carattere ordinatorio.

La definizione delle disposizioni regolamentari deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del “principio del risultato” di cui all’art. 1 del Codice, che si intende qui integralmente richiamato, e che costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla “contrattazione collettiva”.

In tal senso l’incentivo viene corrisposto subordinatamente all’accertamento e attestazione dell’effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto. Inoltre, si evidenzia come la parte di incentivo non assegnata in relazione ad attività non effettuate, sia destinata ad incrementare la quota del 20% di cui al comma 5 dello stesso art. 45.

---

<sup>1</sup> Si segnala che il decreto è stato ripubblicato con note sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 87 del 13-04-2023 – Suppl. Ordinario n. 14

## 2. Procedure di affidamento – previsione oneri per incentivazione

Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «*le singole procedure*» di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come previsto dal citato art. 45 diversamente dal previgente art. 113, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, per il quale gli incentivi facevano «*carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti*».

In questo modo si superano le difficoltà derivanti dal citato articolo 113 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall'Ente sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Il limite massimo percentuale è rivolto ad evitare l'espansione incontrollata della spesa in questione (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 6/2018).

A tali fini, il quadro economico dell'intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al Disciplinare applicativo. In tal senso dispone anche l'art. 5 dell'allegato I.7 al Codice, per il quale nel quadro economico sono articolate le seguenti spese:

«8) *spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;*

(...)

10) *spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Codice*

## 3. Attività tecniche incentivabili

L'allegato I.10 riproduce in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell'art. 113, d.lgs. n. 50/2016, individuando in modo tassativo le attività tecniche destinatarie dell'incentivo nella quota complessiva dell'80% della misura di cui al precedente paragrafo.

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che per gli affidamenti diretti, in particolare, alcune non risultano effettuabili in ragione della natura intrinseca di detta procedura.

**Ciò si ritiene non inficia l'applicazione dell'incentivo all'intera procedura di affidamento diretto, applicabile nella misura prevista dal regolamento per le attività effettivamente rese (cfr. principio del risultato) secondo i criteri di ripartizione previsti per la generalità delle procedure; in questo caso l'amministrazione può comunque valutare di riparametrare le quote di incentivo assegnate alle attività tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da ripartire l'intera misura dell'incentivazione anche per dette procedure.**

Le attività che possono essere remunerate sono dunque le seguenti:

- ✓ programmazione della spesa per investimenti;
- ✓ responsabile unico del progetto;
- ✓ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- ✓ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ✓ redazione del progetto esecutivo;
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- ✓ predisposizione dei documenti di gara;
- ✓ direzione dei lavori;
- ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ direzione dell'esecuzione;
- ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
- ✓ regolare esecuzione;
- ✓ verifica di conformità;
- ✓ collaudo statico (ove necessario).

L'art. 45, inoltre, stabilisce, al comma 1, che, in sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice

#### 4. Soggetti destinatari

L'incentivo è destinato ai "dipendenti" dell'ente con esclusione, oltre che del personale dirigenziale, dei soggetti esterni, a motivo delle finalità sottese alla norma, indicate nel primo paragrafo.

Conseguentemente il dirigente/responsabile competente, in relazione all'organizzazione dell'ente, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

È importante sottolineare che, quale declinazione del principio di risultato, ciascun dipendente così indicato assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Le risorse relative agli incentivi saranno ricompresi nel Fondo risorse decentrate del personale non dirigente.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, è previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

**L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente** (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n. 76/2021/PAR); l'importo in riferimento è costituito da quello complessivamente

maturato secondo il criterio, appunto della competenza, a prescindere dalla data di effettivo pagamento. Viene, quindi, innalzato il tetto retributivo individuale per il singolo dipendente che viene portato dal 50%, stabilito dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/2016, fino al 100%.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri percentuali definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 45, fa salva, «*ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti*»: in tal caso, l'incentivo non si applica, escludendo qualsiasi sovraincentivazione.

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 84, CCNL 16 novembre 2022, può essere riconosciuta una indennità per compensare specifiche responsabilità, fra cui: progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi digitali; specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi; specifiche responsabilità per l'esercizio delle funzioni di RUP come individuato dal Codice.

**Infine l'art. 45 conferma l'esclusione del personale dirigenziale dagli incentivi.** A tal proposito, tuttavia, si ricorda che, l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023 prevede la possibilità, per gli enti locali, per gli anni dal 2023 al 2026, di erogare, relativamente ai progetti PNRR, l'incentivo di cui al citato articolo 113, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. Tale previsione ha la finalità di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi. Si rileva che sussistono dubbi circa la possibilità di estendere tale deroga anche ai nuovi incentivi disciplinati dall'art. 45 in commento.

## 5. Quota del 20%

La residua percentuale delle risorse indicate al par. 2 (20%), con esclusione delle somme a destinazione vincolata, è destinata dal Codice a una serie di utilizzi, specificati ai commi 6 e 7 dell'art. 45.

Tra tali specifiche destinazioni si segnala, in particolare, l'obbligo di destinare incentivi alla formazione per l'incremento delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e all'assicurazione obbligatoria del personale.

Infine, occorre tener presente che la quota del 20% risulta incrementata dai seguenti eventuali elementi:

- ✓ la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui sopra;
- ✓ la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile (vedasi par. 1);
- ✓ la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Nel disciplinare sono previste le sopraindicate possibilità.

# DISCIPLINARE

## INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

### CAPO I

#### Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Quota del 20 per cento

### CAPO II

#### Incentivo per lavori

Art. 7 - Graduazione della misura incentivante

Art. 8 - Disciplina delle varianti

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO III

#### Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO IV

#### Norme comuni

Art. 12 - Principi in materia di valutazione

Art. 13 - Attività articolate e singole

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 - Informazione e confronto

Il presente documento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente documento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 è menzionato come "Codice".

# CAPO I

## Principi generali

### Art. 1

#### Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente documento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione<sup>2</sup>.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- 3 L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 6, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Disciplinare.

### Art. 2

#### Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - responsabile unico del progetto - RUP;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
  - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;

---

<sup>2</sup> Art. 8, co. 3e 4, All. I.2

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3** **Gruppo di lavoro**

1. Per l'espletamento delle attività tecniche e/o amministrative, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, sono costituiti appositi Gruppi di lavoro e l'individuazione dei soggetti componenti gli stessi avviene tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento.
2. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le idonee competenze attinenti l'opera o lavoro, servizio, fornitura ivi incluse le procedure amministrative e contabili da svolgere. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni, se compatibili tra loro.
3. La composizione del gruppo di lavoro è definita mediante apposito atto del dirigente cui compete la realizzazione dell'intervento, su indicazione del Responsabile Unico del Progetto, se soggetto diverso.
4. Il gruppo di lavoro può essere costituito da personale appartenente ad uffici e/o settori diversi da quelli di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio, fornitura, in possesso dei requisiti professionali, tecnici e/o amministrativi, idonei allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2, considerata anche la complessità dell'intervento. La partecipazione è subordinata all'autorizzazione espressa per iscritto dal Dirigente del Settore di appartenenza.
5. Il dirigente, su proposta del RUP, con le modalità di cui al comma 4, individua il personale appartenente ad uffici e/o settori diversi da quello di gestione diretta della singola opera/lavoro, servizio, fornitura, designato dai rispettivi dirigenti, che collabora alla predetta attività, in qualità di responsabili e addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, anche con funzioni di controllo di regolarità degli atti assunti, nonché con funzioni di rendicontazione agli organi di controllo preposti, in conformità alle norme, regolamenti e disposizioni contrattuali vigenti.

6. L'atto di individuazione del Gruppo di lavoro riporta:
- La tipologia e il relativo importo del lavoro, servizio o fornitura posto a base delle procedure di affidamento, con l'eventuale programma di finanziamento (se spesa di investimento);
  - i nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, nonché la fase procedurale dell'affidamento;
  - i termini (obiettivi, tempi e modalità), entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni;
  - l'importo degli incentivi funzioni tecniche determinato ai sensi degli artt. 8, 10 e 12, nonché le aliquote spettanti a ciascun componente il Gruppo di lavoro.
7. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il Dirigente competente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Progetto, se soggetto diverso.
8. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'art. 45, comma 2, del Codice possono essere individuate e inserite nel gruppo di lavoro anche nel corso dell'esecuzione del contratto, in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento.

### **Art. 3 bis** **Ruoli e funzioni**

**Il Gruppo di Lavoro** (GdL) è costituito dall'insieme delle figure professionali, operative e di supporto, dipendenti dell'Ente camerale, che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, di cui all'allegato I.10 s.m. del Codice.

Per la costituzione del GdL si fa riferimento alle seguenti attività incentivabili, di cui all'allegato I.10 s.m. del Codice

#### **1.A) Responsabile Unico del Progetto (RUP)** **(art. 15 e allegato I.2 s.m. del Codice)**

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto è nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura.

Il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale o assunti a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa.

La figura del RUP deve essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 s.m. del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

2. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico, in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche, ai sensi dell'allegato I.2 (art. 4) s.m. del Codice.

Per i contratti di servizi e forniture il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale nel settore dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'allegato I.2 (art. 5) s.m. del Codice.

- 3 Ferma restando l'unicità del RUP e le rispettive funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento in relazione al singolo affidamento, è prevista la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un Responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.
4. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 s.m. del Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante o di altri soggetti esterni per interventi ritenuti di particolare complessità.  
Anche avvalendosi dei Responsabili di fase, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.  
Il RUP riveste i compiti specifici di cui all'allegato I.2 s.m. del Codice.

## **2.A) Programmazione della spesa per investimenti nell'ambito del "Programma triennale dei lavori pubblici e Programma triennale degli acquisti di beni e servizi" (art. 37 e art. 3 e art. 6 commi 13 dell'Allegato I.5 del Codice)**

1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, contengono i lavori, i servizi e le forniture i cui importi si stimano pari o superiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice.
- 2 Il referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e il referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi ricevono le proposte, i dati e le informazioni dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte stesse da inserire nella programmazione.
3. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase, formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Predisponde altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

## **3.A) Verifica del progetto ai fini della sua validazione (art. 42 e artt. 34 ss. dell'allegato I.7 s.m. del Codice)**

1. La verifica della progettazione è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.  
Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista.

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, da organismi di controllo di cui alla precedente lettera a) e da operatori economici affidatari dei servizi di architettura e di ingegneria dotati di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici della stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o la stazione appaltante disponga di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal Responsabile unico del progetto.

3. L'attività di verifica della progettazione, è esclusa dal campo di applicazione del presente disciplinare, nei casi in cui sia svolta da soggetti esterni alla stazione appaltante.

#### **4.A e 4.B) Predisposizione dei documenti di gara e Collaborazione all'attività del Responsabile Unico di Progetto per la gestione tecnico-amministrativa degli interventi**

1. Gli incaricati per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici sono dipendenti interni all'Amministrazione in possesso di specifiche competenze in materia di appalti.
2. Nelle diverse fasi delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (*dalla programmazione al collaudo o verifica di conformità delle prestazioni contrattuali*), gli incaricati, nell'ambito delle proprie competenze tecniche o giuridico-amministrative, svolgono a titolo esemplificativo le seguenti attività:
  - a) nella fase di programmazione e progettazione, predisposizione e verifica della documentazione contabile e tecnica d'appalto, quale capitolati speciali, capitolati tecnici, allegati tecnici, etc.;
  - b) nella fase di affidamento, istruttoria relativa all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea; attività relative alla redazione degli atti di gara, tra cui bando, disciplinare, lettera invito, pubblicità legale; attività per l'espletamento di procedure eventualmente svolte in forma aggregata o per l'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza; ogni attività dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del contraente, tra cui attività seggio di gara e segreteria commissione di gara, stesura verbali di gara, delibere e provvedimenti di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto, etc.;
  - c) nella fase di esecuzione del contratto attività di supporto anche con riferimento alle eventuali modifiche e variazioni di quest'ultimo, fino al collaudo e alla verifica di conformità; attività di natura tecnico-contabile, quali sopralluoghi, redazione documenti tecnici, di verbali e relazioni; monitoraggio dei pagamenti e degli stati di avanzamento, emissione ordinativi, liquidazione fatture e verifiche contabili,

gestione delle fideiussioni; assolvimento obblighi informativi verso soggetti terzi; supporto per la gestione di problematiche collegate ad eventuali inadempimenti contrattuali e contenziosi con operatori economici, etc.

### **5.A e 5.B) Direzione Lavori e Direzione dell'esecuzione del contratto (art.114 e allegato II.14 s.m. al Codice)**

1. Il **Direttore dei Lavori (DL)**, nominato prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
2. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il Direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di **coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**. Se il DL non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un **Direttore operativo** in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal Codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
3. Il DL può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un **Ufficio di direzione dei lavori**, costituito da uno più Direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure professionali competenti in materia informatica, previste nell'allegato I.9 s.m. del Codice (art. 114 commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023 e art. 2 dell'allegato II.14 s.m. al Codice).
4. **Il Direttore dell'esecuzione (DEC)** del contratto di servizi o di forniture è di norma il RUP, ma può essere da questi nominato, in conformità alle disposizioni di legge.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
  - a. prestazioni di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;
  - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

**Il Direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, di cui all'allegato II.14 (art. 32) s.m. del Codice.**

Sono considerati **servizi di particolare importanza**, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi

che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Sono considerate **forniture di particolare importanza** le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

6. Il RUP provvede, anche con l'ausilio di uno o più **Direttori operativi**, individuati dalla stazione appaltante su indicazione del Direttore dell'esecuzione, in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 s.m. del Codice, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali

### **6.A e 6.B) Collaudo e Verifica di conformità (art.116 del Codice)**

1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale o la verifica di conformità devono essere completati non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 s.m. al Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
2. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti.
3. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti dell'amministrazione, nell'ambito dell'incentivo di cui al presente Disciplinare; mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, della L. 133/2008.
4. Tra i dipendenti oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del **collaudo statico**
5. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.
6. La **verifica di conformità dei contratti di servizi e forniture** è effettuata dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
7. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, è possibile prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal DEC. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applicano i precedenti commi 2 e 3.
8. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione che, non oltre tre mesi dalla

data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà essere rilasciato dal DL o dal DEC e confermato dal RUP.

#### **Art. 4** **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite può essere aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6

#### **Art. 5** **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Disciplinare:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori di importo inferiore a euro 50.000,00;
  - c) gli acquisti di servizi di importo inferiore a euro 70.000,00<sup>3</sup>;
  - d) gli acquisti di forniture di importo inferiore a euro 500.000,00<sup>4</sup>;
  - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
  - f) i lavori in amministrazione diretta.
  - g) la manutenzione straordinaria e ordinaria che non presenta il carattere della complessità. Per manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità si considerano gli appalti di manutenzione che richiedano da parte del personale tecnico-amministrativo un supplemento di attività. In particolare, è richiesta un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di affidamento e dell'esecuzione del contratto. La manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità è caratterizzata da un insieme di operazioni che tramite un processo di ingegnerizzazione e/o di innovazione, sia volto a mantenere costantemente nella dovuta efficienza funzionale, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti, un edificio, una strada, un impianto. Per ingegnerizzazione si intende un processo che, a partire da un progetto (*redatto sulla base della normativa tecnica, di calcoli, di specifiche e disegni*), consenta di rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto, di un edificio o di sue componenti. La particolare complessità dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria deve essere espressamente attestata dal dirigente competente contestualmente all'impegno di spesa e richiamata nell'atto di liquidazione dell'incentivo;

---

<sup>3</sup> Per i servizi si prescinde dall'importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato su criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14.

<sup>4</sup> Per le forniture rileva invece il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore ad € 500.000 euro.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Disciplinare non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

## **Art. 6** **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
  - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
  
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II** **Incentivo per lavori**

### **Art. 7** **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>Opere</b>	
da euro 50.000,00 a euro 149.999,99	percentuale del 2 %
da euro 150.000,00 a euro 1.000.000,00	percentuale del 1,8%
da euro 1.000.000,00 a soglia di rilevanza europea (come determinata dall'art. 14, comma 1, lett. a) del codice)	percentuale del 1,5%

importo superiore alla soglia di rilevanza europea
--

percentuale del 1%
--------------------

La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso il costo delle opzioni di proroga e/o rinnovo del contratto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.

## **Art. 8** **Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

## **Art. 9** **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "lavori"**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività Tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del progetto*	44 %
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	9%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**	2%
Redazione del progetto esecutivo**	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara	3%
Direzione dei lavori***	18%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo	1%
Regolare esecuzione	1%
Collaudo statico	1%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

\* In caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 8%, in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari all'14%. **La quota dei responsabile di procedimento di fase non nominati resta ad appannaggio del Responsabile Unico di Progetto.**

\*\* In caso di redazione di livello unico di progettazione esecutiva la percentuale è data dalla somma dei 2 livelli

\*\*\*Nell'individuazione del gruppo di lavoro è possibile stabilire una variazione delle percentuali assegnate alla Direzione lavori e all'Ufficio di direzione lavori nel limite del 2% e nel rispetto complessivo del 36%.

\*\*\*\* Per i collaboratori del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, appartenenti ad uffici/settori diversi da quelli di gestione diretta delle opere/lavori, forniture beni e servizi si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella o la/le attività siano affidate a soggetti non dipendenti camerali, le relative quote di incentivo non verranno distribuite.

## **CAPO III** **Incentivo per servizi e forniture**

### **Art. 10** **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>Servizi</b>	
da euro 70.000,00 ad euro 139.999,99	percentuale del 2%
da euro 140.000,00 alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,75%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,50%
<b>Forniture</b>	
da euro 500.000,00 <sup>5</sup> ad euro 999.999,99	percentuale del 1,5%
oltre euro 1.000.000,00	percentuale del 1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'esecuzione.
3. La percentuale va applicata sull'importo complessivo posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, compreso

<sup>5</sup> Limite stabilito dall'art. 32, comma 3, dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.

il costo delle opzioni di proroga e rinnovo del contratto di appalto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali e conseguentemente attivate.

## **Art. 11**

### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro "servizi e forniture"**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del progetto*	38%
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento***	11%
Redazione del progetto (livello unico) e predisposizione dei documenti di gara	18%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Direzione dell'esecuzione **	18 %
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Verifica di conformità/ Regolare esecuzione	3%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>
<p>* In caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 8%; in caso di nomina di responsabile di procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023), la quota attribuita è pari al 11%. La quota dei responsabili di procedimento di <b>fase non nominati resta appannaggio del Responsabile Unico di Progetto</b></p> <p>** Nell'individuazione del gruppo di lavoro è possibile stabilire una variazione delle percentuali assegnate alla Direzione dell'esecuzione e ai Collaboratori del DEC nel limite del 2% e nel rispetto complessivo del 32%.</p> <p>*** Per i collaboratori del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico, amministrativa e contabile, appartenenti ad uffici/settori diversi da quelli di gestione diretta delle opere/lavori, forniture beni e servizi si applica quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.</p>	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella o la/le attività

siano affidate a soggetti non dipendenti camerali, le relative quote di incentivo non verranno distribuite.

## **CAPO IV** **Norme comuni**

### **Art. 12** **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso i dipendenti appartenenti al Gruppo di lavoro delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il rendiconto dell'attività svolte nell'anno di riferimento è trasmesso dal dirigente/responsabile al Responsabile del Servizio economico finanziario.

### **Art. 13** **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (*es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi*), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile del progetto.

## **Art. 14** **Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, verranno distribuite le quote a loro spettanti sulla base dei coefficienti di ripartizione indicati.

## **Art. 15** **Riduzione dell'incentivo** **in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di progettazione dei lavori, con esclusione di quelli derivanti da ritardi nel rilascio di pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni da parte di Enti terzi, al personale incaricato di tale fase l'incentivo sarà ridotto del 50%.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento del contratto d'appalto di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo degli atti amministrativi di gara, al personale incaricato di tale fase l'incentivo sarà ridotto del 50%.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, a causa di errori di progettazione, l'incentivo riferito alla progettazione, alla verifica del progetto, al personale incaricato di tale fase nonché al responsabile del Procedimento della fase di progettazione (o al Responsabile Unico di Progetto per la parte di progettazione) è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata:

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	35%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1 e 3, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	35%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

5. Qualora in fase di esecuzione del contratto di lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico generale di spesa, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1 e 3, del Codice (ovverosia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Cosi di realizzazione	Entro il 20% dell' importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	35%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota del RUP, del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, della direzione dell'esecuzione e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nelle precedenti tabelle di cui ai commi 2. e 3.

### **Art. 16** **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, su proposta del RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. In caso di progetti con durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Dirigente competente con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione. Il saldo sarà possibile solo al termine del progetto e ad avvenuto collaudo.
4. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

**Art. 17**  
**Informazione e confronto**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente disciplinare, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

**Art. 18**  
**Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Il presente disciplinare, trova applicazione con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal d.lgs. 36/2023 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, purché siano già state accantonate le somme nel relativo quadro economico.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente.

## ALLEGATO

### I nuovi incentivi per le funzioni tecniche:

#### Tabella di raffronto tra il d.lgs. 50/2016 e il d.lgs. 36/2023

Art. 113 d.lgs. 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche	Articolo 45 d.lgs. 36/2023 Incentivi alle funzioni tecniche	Differenze
<p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</p>	<p>1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>	<p>Vengono superate le difficoltà derivanti dal d.lgs. n. 50/2016 che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. L'allegato I.10 riproduce in modo più analitico e preciso il contenuto del comma 1 dell'articolo 113, d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di</p>	<p>2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità</p>	<p>Viene individuato il limite del 2% delle risorse che, a valere sugli stanziamenti delle procedure di affidamento, possono essere destinate alle remunerazioni delle funzioni tecniche. <b>Si specifica che la disciplina si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.</b> Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale.</p>

<p>verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.</p> <p>Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	<p>diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.</p>	
<p>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto.</p> <p>La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal</p>	<p>3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.</p> <p>I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.</p>	<p>Secondo il MEF-RGS (parere prot. 291564 del 22/12/2023) la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione "con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale", contenuto all'art. 113 del d. lgs. 50/2016, non esclude il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi, in quanto il citato articolo 45 va letto in combinato disposto con l'art. 1 del Codice in commento che, al comma 4, lett. b), prescrive che gli incentivi siano attribuiti secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. L'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel Fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'art. 2 comma 3 terzo periodo del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (...)";</li> <li>- dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL</li> </ul>

<p>responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.</p>		<p>22/05/2018, richiamato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022, secondo il quale gli enti possono destinare al Fondo ulteriori risorse variabili "derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge";</p>
	<p>4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno</p>	<p>Viene innalzato il tetto retributivo individuale (<i>percepito dal singolo dipendente</i>) dal 50% del D.lgs. n. 50/2016 fino al 100%. È previsto un incremento ulteriore del 15%, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.</p>

	all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.	
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.	5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.	Vien previsto che il 20% delle risorse, con esclusione delle somme a destinazione vincolata, sia destinata a una serie di finalità definite dai commi 6 e 7.
	6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni	Vengono indicate le destinazioni delle risorse dei commi precedenti.

	elettroniche per i controlli.	
	<p>7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:</p> <p>a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;</p> <p>b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;</p> <p>c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.</p>	Vengono indicate le destinazioni delle risorse dei commi precedenti.
<p>5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.</p>	<p>8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte.</p> <p>Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.</p>	Viene stabilito che una quota degli incentivi previsti dal comma 2, non superiore al 25%, possono essere destinate alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza.
<p>5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.</p>		